

N. 8/2023 R.G. – liquidazione controllata **IL TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

Con sentenza n. 30 del 02.03.2023, il Tribunale di Treviso ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata dei beni nei confronti di

Con l'approssimarsi della conclusione della procedura, il Liquidatore ha depositato la relazione ex art. 276 CCI ritenendo sussistenti tutti i presupposti previsti dall'art. 280 CCI per la concessione del beneficio.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato osservazioni, censurando l'incompletezza documentale degli allegati che non davano conto dell'apporto economico al nucleo familiare della moglie e del figlio maggiore  eccependo il difetto di meritevolezza perché il debitore aveva sistematicamente e volontariamente omesso di pagare l'Erario senza giustificato motivo così aggravando il proprio dissesto.

Con ulteriore atto di "relazione finale", il Liquidatore ha diffusamente replicato alle deduzioni dell'Erario.

**OSSERVA:**

il ricorso per l'esdebitazione di  deve essere integralmente rigettato per difetto del requisito di meritevolezza ex art. 282.2 CCI.



Le condizioni per l'esdebitazione sono fissate dall'art. 280 CCI cui si aggiunge sul piano soggettivo l'ulteriore condizione ostativa di avere provocato il sovraindebitamento con "colpa grave, mala fede o frode" ex art. 282.2 CCI.

Proprio quest'ultimo profilo costituisce oggetto principale della controversia.

È pacifico e documentale, infatti, che il passivo gravante sul debitore è costituito in misura preponderante (*rectius* 85,50%) da debiti erariali vantati da Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ammontano a circa 353.000 Euro. Tale ingente posta è maturata tra il 2006 e il 2017, in ragione del mancato versamento sistematico delle imposte da parte del debitore, titolare di una agenzia plurimandataria di rappresentanza edile.

L'Erario ha osservato che le omissioni tributarie si sono verificate nonostante [ ] e la moglie avessero nel periodo conseguito redditi non trascurabili. Inoltre, i proventi derivanti dalla alienazione di una quota di terreno a Morgano (TV) di proprietà del debitore non sono stati destinati neppure parzialmente a pagamento del debito erariale.

Secondo la replica del Liquidatore, l'indebitamento trova giustificazione in alcuni eventi imprevedibili accaduti, come la perdita di lavoro della moglie dal 2005, la nascita di due figli e la crisi del settore immobiliare, la perdita di un importante cliente nel 2015 che ha determinato una contrazione dei ricavi dell'attività d'impresa nei due anni successivi.

I proventi derivanti dalla vendita della quota del terreno sono stati corrisposti all'AdE al fine di estinguere il debito ipotecario.

Le deduzioni del Liquidatore, con la sola esclusione della documentata estinzione del debito ipotecario, non sono condivisibili.

Nel caso in esame, il reddito imponibile di [ ] è passato dai 50.500 E (nel 2006), ai 19.250,00 E. nel 2015 (anno di perdita del cliente), per poi tornare ad E. 45.494 del 2016 e ai 41.048 del 2018 (secondo il prospetto AdE a pag. 5, non contestato).

Il [ ] nell'arco temporale 2006 – 2018 ha sempre conseguito redditi da un minimo di E. 19.250,00 del 2015 al dato massimo di E. 63.226,00 del 2007: su questi redditi conseguiti il contribuente non ha versato alcunchè.

Sia la percezione che la quantificazione di tali redditi sono elementi pacifici.

In effetti vi è stata negli anni una lieve contrazione reddituale ma se considerato cumulativamente, il reddito generato dall'attività imprenditoriale non è mai così basso da giustificare la sistematica e reiterata omissione del versamento delle imposte determinate sulla base del reddito imponibile, condotta che dal 2006 si è protratta ininterrottamente sino al 2017 – cfr. certificato carichi pendenti anagrafe tributaria sub doc. 32 relazione particolareggiata.



Poi è vero che nel 2011, con la crisi economica, e nel 2015 con la perdita di un contratto di agenzia l'attività ha registrato un sensibile decremento dei ricavi; ma si trattava di una situazione transitoria durata al massimo un anno e risoltasi già dall'anno successivo.

Peraltro, a partire dal 2006 e sino al 2015 prima della separazione, la moglie  collaboratrice nell'impresa familiare del marito, ha conseguito un reddito medio lordo di quasi 17 mila euro, secondo il principio di imputazione *pro quota* ex art. 5.4 TUIR.

Le imposte hanno di per sé carattere proporzionale e progressivo rispetto alle entrate del soggetto passivo (a differenza di debiti di diversa natura, come le rate del mutuo ad esempio).

Il mancato pagamento delle imposte risponde alla scelta deliberata del debitore di eludere gli obblighi fiscali e costituisce una indebita fonte di finanziamento, che falsa il sistema della concorrenza e consente il mantenimento sul mercato di imprese dannose per l'economia, con il rischio di aggravamento del dissesto.

L'obbligo dei cittadini di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità è sancito dall'art. 53 Cost, ed è correlato al principio di solidarietà sociale e di uguaglianza.

Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, dato il carattere proporzionale e progressivo delle imposte, il mancato assolvimento degli obblighi fiscali può trovare giustificazione solo in ragioni gravi ed imprevedibili, come lutti, calamità naturali e malattia – cfr. Trib. Treviso 17.06.2025.

Circostanze mai dedotte dal debitore nel caso in esame. La nascita dei figli certamente non rientra tra dette evenienze e il fatto di dover far fronte al rateo del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione non scrimina la condotta, anzi l'aggrava in quanto pagamento preferenziale.

Per tali ragioni, il mancato e sistematico assolvimento degli obblighi fiscali da parte di  configura una condotta antidoverosa, gravemente negligente e in quanto tale ostativa al beneficio dell'esdebitazione.

Per il principio della ragione più liquida, è assorbito l'ulteriore motivo di censura in merito alla mancata ostensione della documentazione reddituale della moglie e del figlio maggiore di

**P.Q.M.**

**Rigetta** l'istanza di esdebitazione di

Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.03.2026

Si comunichi.



IL PRESIDENTE

*Bruno Casciarri*

